

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

di

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/12/2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 **Finalità.**

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art.2 **Oggetto e applicazione.**

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 1. sicurezza e qualità dell'ambiente;
 2. occupazione di aree e spazi pubblici;
 3. acque interne;
 4. quiete pubblica e privata;
 5. protezione e tutela degli animali;
 6. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale TO 4, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti competenti per territorio
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, esso deve intendersi il Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art.3 **Definizioni.**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge,
 - b) i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art.4

Concessioni e Autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, e indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art.5

Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche volontarie previste dalle leggi regionali, previa convenzione con le stesse.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti del Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Qualora si debba, per i motivi di cui al comma 2, procedere al sequestro di beni, gli stessi potranno essere conservati presso i locali comunali qualora trattasi di merci non deperibili. Se si tratta di merci deperibili si dovrà distruggerle o in alternativa disporle a enti benefici o case di cura presenti nel territorio.
4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

Art.6 Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora la violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi o al rimborso di tutte le spese occorrenti in caso di ripristino d'ufficio. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del ripristino o del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art.7
Ottemperanza.

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla notificazione o pubblicazione ai sensi di legge

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
**DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA
SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Art.8
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, lapidi, edifici pubblici o facciate, edifici privati;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici e, ove non sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) Praticare giochi di qualsivoglia genere, in particolare il gioco del calcio, sulle strade e sulle piazze pubbliche o aperte al pubblico transito e sui marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 12 anni;
 - h) Lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini e simili;
 - i) Compiere presso fontane pubbliche, bealere, fossi o comunque sul suolo pubblico o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - j) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

- k) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi dei liquidi o dei solidi;
- n) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico.

2. A tutela dell'incolumità pubblica e dell'igiene è vietato:

- a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) Utilizzare balconi e terrazze come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualsiasi sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno della abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) Depositare in modo permanente veicoli a motore o loro parti dismessi o non più in uso su suolo privato. e pubblico
- g) sono vietate emissioni da caldaie e da comignoli che possano creare disagio o disturbo di carattere igienico sanitario e ambientale che possa nuocere alla salute dei cittadini

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere i panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art.9

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art.10

Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su spazi od aree pubbliche, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 lt. per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla via pubblica, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di pertinenza sul quale l'esercizio prospetta
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 lt. e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante del tratto di rispettiva pertinenza verso la pubblica via.
10. I proprietari di aree private confinanti con le vie pubbliche non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla via pubblica. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi temporanei a tale scopo istituiti.

13. Le vuotature a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovranno eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente regolamento.
14. Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 21 alle 7 e dalle 12 alle 14, salvo casi di emergenza
15. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi sanitarie e nel regolamento comunale d'igiene.
16. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Comune.

Art.11 **Rifiuti.**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non è previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e nelle modalità indicate dall'Ente preposto alla raccolta rifiuti
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare i sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori al tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro e smaltimento deve richiedersi specifico intervento dell'Azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o tossico-nocivo, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'art.10, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art.12

Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi in discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o agli amministratori o ai conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito dall'art.10, comma 9, vale anche per la rimozione della neve.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate allo sgombero neve.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.13

Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, vicoli, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, in caso di verifica e documentato degrado da parte dell'ufficio tecnico comunale, rispettando le prescrizioni del P.R.G.C. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari in ottemperanza del piano del colore.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi Uffici.
3. Le cromie di facciate prospettanti la pubblica via dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale previa campionatura in conformità ai disposti del Piano del Colore

Art.14

Manutenzione di tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato, dotati di dissuasori per volatili al fine di evitare caduta di escrementi sulla pubblica via e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi
2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori degli edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. In ogni caso le falde del tetto prospiciente la via pubblica dovranno essere dotate di c.d. fermaneve.
3. Allo stesso modo dovranno essere obbligatoriamente mantenuti perfettamente funzionanti i pluviali, i doccioni e le relative converse al fine di evitare il non corretto stillicidio delle acque meteoriche convogliate nella pubblica via.
4. L'Amministrazione Comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art.15

Manutenzione di aree di pubblico transito.

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
3. Qualsiasi lavoro eseguito su suolo pubblico implica il rifacimento a regola d'arte del manto stradale.

Art.16

Tende su facciate di edifici.

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, vicoli, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La collocazione di tende relative ad attività commerciali è rilasciata nei modi di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.17

Installazione di antenne per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge n.249 del 31/07/1997, art.3, comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo ed ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Per l'installazione valgono le seguenti norme
 - a) tutti i proprietari o amministratori o conduttori di immobili condominiali esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate. I nuovi impianti sia su fabbricati nuovi che esistenti dovranno adeguarsi alla presente norma;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - d) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - e) in tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso il cortile" dal regolamento di condominio;
 - f) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso sera dell'edificio;
 - g) nel caso la soluzione ordinaria del punto e) e quella eccezionale del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Tecnico Comunale con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n.46/90, lettera b), oppure da un tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm.150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm.50;
 - i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm.100;
 - j) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm.50) e dalla parabola (massimo cm.150);

- k) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - l) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti o di organizzazioni pubbliche – l’installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico- artistico, in contrasto con l’armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lvo n.490/99 ed altre leggi statali o regionali di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla/osta dagli Enti preposti;
 - m) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge n.46 del 5/03/1990 (norme per la sicurezza degli impianti).
5. Per le installazioni esistenti alla data dell’approvazione del presente Regolamento valgono le seguenti norme:
- a) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima di 24 mesi, su ordinanza dell’Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) ai fini del presente articolo il proprietario o il possessore dell’impianto di ricezione di programmi satellitari o l’amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell’antenna satellitare precedente all’approvazione del presente Regolamento;
 - c) la fattura dell’impresa che ha provveduto all’installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della Legge n.46 del 5/03/1990, costituisce comunque prova per l’installazione pregressa.

Art.18

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto disposto dalla legge, le aree antistanti gli edifici per il culto
2. Sono esclusi dall’interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato.
3. Nelle aree di cui al comma 1, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolari festività (14 febbraio, 8 marzo, 1 novembre, feste patronali), previa autorizzazione del Comune, è consentita la vendita di fiori e di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale ed eccezionalmente di altri prodotti purchè nell’ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. Gli apparecchi per il condizionamento dell’aria e/o relativi accessori funzionanti non possono essere visibili sulle facciate prospicienti la pubblica via.

SEZIONE III
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE, DEI PARCHI
PUBBLICI E DELLE ACQUE PUBBLICHE.**

Art.19
Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestia alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) affiggere manifesti, avvisi od oggetti sugli alberi, i giochi e le attrezzature;
 - g) insudiciare ovvero danneggiare le strutture ludiche ivi presenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), si applicano altresì alle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi o alberate derivanti da attività autorizzate.

Art.20
Attività particolari consentite in parchi pubblici.

1. Nei parchi pubblici aperti, purchè dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1, può in alcun modo interessare le zone prative.
3. Ai conducenti di veicoli di cui al comma 1, lett.a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in ricoveri opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle o gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione. In particolare si individuano le seguenti aree per l'installazione delle attrazioni di cui al presente comma:
 - a) Campo sportivo comunale "area Ciapei"
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, del Servizio di Polizia Municipale. Al medesimo Ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo avranno la seguente fascia oraria, di esercizio, salvo deroghe specificamente motivate:
 - a) periodo invernale (1/10 – 30/04): dalle ore 9,00 alle ore 21,00;
 - b) periodo estivo (1/05 – 30/09): dalle ore 9,00 alle ore 24,00,
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dal Servizio di Polizia Municipale, sono consentite le passeggiate a cavallo.
11. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art.21

Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari o amministratori o conduttori di immobili hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari o amministratori o conduttori di immobili hanno l'obbligo, di mantenere le alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.10, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da esse visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Le altezze degli alberi di alto fusto presenti nelle proprietà private devono essere mantenute tali da non compromettere, in caso di caduta, linee elettriche e telefoniche e sedi stradali pubbliche e beni privati.

Art.22

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, i parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra esposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza
4. Le spese di intervento, di rimozione e di custodia sono a carico dell'avente diritto.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art.23

Disposizioni generali.

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e di quiete pubblica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Amministrazione Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art.18, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. In particolare, sono esenti dal pagamento le occupazioni di suolo pubblico le strutture, le attrazioni e quanto connesso all'organizzazione delle feste patronali, o feste organizzate dalle associazioni cittadine.

Art.24 Specificazioni.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.23 si distinguono in:
 - a) *occasionalì*: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) *temporaneè*: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di parti di edifici pericolanti;
 - c) *stagionali*: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;
 - d) *annuali*: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER
MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.25
Occupazioni per manifestazioni.

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree e spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti Uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento di rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art.26
Occupazione con spettacoli viaggianti.

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art.27

Occupazione con elementi di arredo.

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere) a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.28

Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito dispone il Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, quando a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può essere altresì negata quando sia giudicata dall'Ufficio Tecnico Comunale incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblici o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è coincidente con l'autorizzazione della pubblicità.
5. Gli organizzatori delle feste patronali sono esenti all'autorizzazione di cui al comma 4.
6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione Piemonte.

Art.29

Occupazione per lavori di pubblica utilità.

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data inizio e termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o fax, prima del momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art.30

Occupazione per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la via pubblica è subordinata a specifica autorizzazione.
2. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.

Art.31

Occupazione per traslochi.

1. In occasione di un trasloco, l'occupazione del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzabili nelle operazioni, occorre presentare istanza al Servizio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, il Servizio di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo, sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra altra copia, pure vistata, all'Ufficio Tributi per l'applicazione del tributo dovuto.
3. L'area soggetta di autorizzazione deve essere, a cura della ditta esecutrice delle operazioni, opportunamente segnalata ed identificata.

Art.32

Occupazione del soprassuolo.

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende da sole, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità, dal Codice della Strada e diritti sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento Edilizio.
3. Per la collocazione di bracci, fanali e simili valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

Art.33

Occupazioni di altra natura.

1. L'autorizzazione per occupazione di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla natura dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art.34

Occupazione per comizi, raccolta di firme e simili.

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quello che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.23 comma 3. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. I luoghi individuati per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda sono:
 - via Frescot angolo via Martiri della Libertà
 - Via Neuscheller (vicino alla posta)
 - parcheggio scuole
3. Le associazioni cittadine, ed in generale le associazioni che raccolgono fondi per questioni benefiche, sono soggette a comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, e sono esenti dal pagamento dei tributi dovuti.

Art.35
Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico e umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti e Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'associazione o ente.
4. Le raccolte di fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione di mercati o fiere.
5. Sono altresì vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art.36
Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

Art.37
Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 64 del presente regolamento e delle norme del codice della strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art.38
Luminarie.

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta da parte dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in

genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di posa delle luminarie, è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione degli impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 39

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie civili ovvero religiose per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio ovvero di chi ne richiede la posa.

SEZIONE III

POLIZIA ANNONARIA

Art.40

Occupazioni con dehors.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, e sempre che non si oppongono ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. A tal fine l'ufficio rilasciante l'autorizzazione, dovrà acquisire il parere degli uffici, eventualmente, interessati.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione, va inoltre sempre indicata la superficie totale del suolo pubblico occupato.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art.41

Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore ai 15 giorni e siano realizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività di vendita di prodotti esposti senza specifica autorizzazione di cui al D.Lvo n.114/98.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.42

Occupazione per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la via pubblica può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede o l'area antistante sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale e l'occupazione non si estenda oltre mt. 0,70 dal filo del fabbricato. L'ampiezza dell'occupazione sarà comunque indicata sull'atto autorizzativo dall'ufficio rilasciante.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a mt. 1 dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono risultare chiaramente specificate sulle domande inoltrate al fine di ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico ed essere preventivamente approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione stradale.

Art.43

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art.18 e quanto disposto dall'art.44 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche per forma e dimensione consone al contesto ambientale
2. E' fatto assoluto divieto di vendita, nei modi di cui al comma precedente ma comunque temporaneamente, durante l'orario del mercato settimanale.
3. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per analoghe attività esercitate in sede fissa.
4. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.44

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o nelle piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone comunali tutelate da motivi di rilevante interesse pubblico o ambientale, individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 mt dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore al perimetro delle case di riposo, dai luoghi di cura, alberghi e cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o esalazioni dannose;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) l'attività non può essere esercitata durante gli orari del mercato settimanale.
2. Con specifica ordinanza, si potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art.45

Commercio di cose antiche ed usate

1. Chi esercita un commercio di cose antiche ed usate ai sensi dell'art.126 del T.U.L.P.S. deve essere in possesso, se cittadino italiano, della dichiarazione preventiva all'Autorità di P.S. previsto dalla legge ; se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio di cui al comma 1, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

Art.46

Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore erboristico, la materia è soggetta anche alla Legge n.99 del 6/01/1931, commi 6 e 7. Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti di erboristeria.
2. Ai sensi del R.D. n.1265 del 27/07/1934, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia i prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lvo n.114/1998.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla Legge n.99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lvo n.114/1998.

Art.47

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
Pertanto è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso.
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche; il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alle sanzioni di cui alle norme speciali.

Art.48

Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione dei beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art.49

Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno del pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata su suolo pubblico, occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Ai pubblici esercizi insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art.50

Insediamiento di attività produttive

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al D.P.R. n.447/1998 così come modificato con D.P.R. n.440/2000 in materia di attività ed impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle Attività Produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di violazione della medesima attività occorre presentare analogha comunicazione.

Art.51

Commercio in sede fissa e adeguamento al D.Lvo n.114/1998

1. Ai sensi dell'art.29 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa", quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art.6, comma 5, del D.Lvo n. 114/1998.

Art.52
Definizioni della D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999

1. Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella alla quale il pubblico non può accedere, e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
2. Per "esercizio commerciale" si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
3. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere preventivamente comunicata al Comune precisandone il periodo.
4. Per "subingresso" si intende il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio commerciale, per atto tra vivi o per causa di morte, ed altri che l'assumono in proprio.
5. Per "centro commerciale" si intende ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. g), del D.Lvo n.114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art.8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente non siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'art.51, comma 1, lett.b) della L.R. n.56/1977 ("Tutela ed uso del suolo"), e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'art.51 comma 1, lett.b) della L.R. n.56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'art.4, comma 1 lett. g) del D.Lvo n. 114/1998 e dalla L.R. n. 56/1977;
 - c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lett. a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
 - d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'art. 25, comma 2, deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

6. Per “*addensamento commerciale*” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:
- a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
 - b) A.2. Addensamenti storici secondari;
 - c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
 - d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
 - e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).
7. Per “*localizzazione commerciale*” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale. Le localizzazioni possono essere classificate:
- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
 - b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art.53

Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 E A.3

1. Qualora non siano “riconosciuti” sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all’organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all’utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all’analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:
- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura della facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un “come minimo da realizzare attraverso l’intervento” per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
 - b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all’atto pratico mediante formazione di campionature reali
 - c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale dell’età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l’epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l’impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;
 - d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all’epoca dell’edificio, evitando l’impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l’impiego del legno;
 - e) viene richiesto di evitare in ogni caso l’impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d’immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E’ pertanto preferibile l’uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell’assortimento complessivo del centro commerciale naturale;
 - f) l’illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;

- g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;
 - h) il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.
2. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne, ecc.).

Art.54

Criteria progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'Ufficio Tecnico Comunale è demandato il compito, in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute, di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

TITOLO IV **SULLE ACQUE INTERNE**

Art.55

Balneazione

1. Il divieto di balneazione nel torrente Malone, nel torrente Mignana e nei rii affluenti, è disposto con ordinanza del Sindaco.

Art.56

Navigazione fluviale

1. Sul torrente Malone e sul torrente Mignana e nei rii affluenti è vietata la navigazione. Essa può essere consentita, con imbarcazioni a remi e finalizzata alla pratica delle specifiche attività sportive, alle associazioni remiere ufficialmente riconosciute dai competenti organismi sportivi.

Art.57

Irrigazione ed uso dei fossi e delle bealere

1. E' fatto divieto l'uso delle acque di irrigazione diverso da quello che è stato stabilito dal regolamento approvato dai consorzi presenti nel territorio comunale.

2. Nei periodi di particolare siccità, il Sindaco con propria ordinanza, può regolamentare l'uso delle acque di irrigazione in modo diverso da quello previsto dal comma 1.

TITOLO V **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art.58 **Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività ancorché temporanea o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Gli organi competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, attività ancorché temporanee o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organi competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività ancorché temporanea o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art.59 **Lavoro notturno e festivo**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, nonché dal piano acustico, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 e, limitato ai giorni festivi, anche dalle 12,30 alle 15,00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative di cui al comma 1, tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere degli organi competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dagli organi competenti, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art.60

Spettacoli e Trattenimenti

1. I titolari di licenze prescritte dalle leggi di P.S. per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli e trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che le emissioni sonore derivanti dalle suddette attività siano conformi alle prescrizioni di zonizzazione acustica del comune salvo deroghe per eventi temporanei.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli in luoghi aperti, ancorché previste in relazione alle feste organizzate dalle associazioni presenti nel territorio comunale, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art.61

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art.61.

Art.62

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 23,30.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art.63

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 22,30 alle ore 8,30, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. E' altresì vietato, dalle 22,30 alle 8,30, praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art.64

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di cinque minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.65

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Nei luoghi pubblici (strade private ma soggette al pubblico passaggio, piazze, parchi, giardini e luoghi similari) i cani o gli altri animali domestici o addomesticati che come i cani possono costituire causa di pericolo, dovranno sempre essere condotti al guinzaglio oppure muniti di idonea museruola. Ove si tratti di cani od altri animali che, per loro dimensioni o per obiettive ragioni, possono costituire causa di maggiore potenziale pericolo, i medesimi dovranno sempre essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola. Inoltre è obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici o nei pubblici mezzi

di trasporto. Sono fatte salve ulteriori disposizioni di legge. E' fatto inoltre obbligo ai possessori di cani o di altri animali detenuti in recinzioni, cortili, ville, ecc. di adottare, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, tutte quelle cautele che, di volta in volta dovessero rendersi necessarie a ulteriore garanzia dell'incolumità dei cittadini.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 mt di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari e detentori di cani, ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani differenziati. I proprietari di cani o le persone incaricate alla loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano le persone diversamente abili, nelle aree destinate ai giochi dei bambini.
8. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale, presso gli Uffici comunali competenti entro il secondo mese d'età o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione.
9. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina regionale i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile.
10. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessazione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.
11. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni al servizio comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale e al Servizio di Polizia Municipale.
12. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
13. E' vietato l'allevamento di cani all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Art.66

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.18, lett.b) del regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestia alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art.67

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art.68

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli organi di vigilanza, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, con ordinanza del Sindaco, l'animale viene posto sotto custodia presso idonea struttura, a spese del proprietario.

Art.69

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali presenti sul territorio comunale.

Art.70

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano il disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie contenute nei regolamenti vigenti.
2. E' vietata la detenzione degli animali che disturbano, specialmente durante la notte.
3. Gli agenti incaricati dell'accertamento delle violazioni, oltre a contestare la violazione di cui al comma 2, al proprietario o al detentore dell'animale, diffidano formalmente il medesimo a porre in essere le condizioni per eliminare il disturbo alla quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata l'animale verrà posto sotto la custodia a cura dell'Amministrazione e a spese del proprietario ovvero del detentore.
4. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER GLI
ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art.71
Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art.72
Servizi igienici

1. Gli esercizi di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art.73
Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili devono essere affissi il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta di pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

TITOLO VIII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art.74 **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse compatibili.

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 – Finalità	pag.2
Art.2 – Oggetto e applicazione	pag.2
Art.3 – Definizioni	pag.2
Art.4 – Concessioni e autorizzazioni	pag.3
Art.5 – Vigilanza	pag.3
Art.6 – Sanzioni	pag.4
Art.7 – Ottemperanza	pag.5

TITOLO II **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA** **DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Art.8 – Comportamenti vietati	pag.5
Art.9 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili	pag.6
Art.10 - Nettezza del suolo e dell'abitato	pag.7
Art.11 – Rifiuti	pag.8
Art.12 – Sgombero neve	pag.9

SEZIONE II **DISPOSIZIONI PARTICOLARI** **DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Art.13 – Manutenzione delle facciate degli edifici	pag.9
Art.14 – Manutenzione di tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici	pag.10
Art.15 – Manutenzione di aree di pubblico transito.	Pag.10
Art.16 – Tende su facciate di edifici	pag.10
Art.17 – Installazione delle antenne per ricezione sugli edifici	pag.11
Art.18 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	pag.12

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.19 – Divieti	pag.13
Art.20 – Attività particolari consentite in parchi	pag.13
Art.21 – Disposizioni sul verde privato	pag.14
Art.22 – Divieto di campeggio	pag.15

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art.23 – Disposizioni generali	pag.15
Art.24 – Specificazioni	pag.16

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI
ED ATTIVITA' VARIE

Art.25 – Occupazioni per manifestazioni	pag.17
Art.26 – Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag.17
Art.27 – Occupazioni con elementi di arredo	pag.18
Art.28 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag.18
Art.29 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag.19
Art.30 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	pag.19
Art.31 – Occupazioni per traslochi	pag.19
Art.32 – Occupazioni del soprassuolo	pag.20
Art.33 – Occupazioni di altra natura	pag.20
Art.34 – Occupazioni per comizi. Raccolta di firme e simili	pag.20
Art.35 – Raccolta di materiali e vendite di beneficenza	pag.21
Art.36 – Accattonaggio	pag.21
Art.37 – Artisti di strada	pag.21
Art.38 – Luminarie	pag.21
Art.39 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	pag.22

SEZIONE III
POLIZIA ANNONARIA

Art.40 – Occupazioni con dehors	pag.22
Art.41 – Occupazioni per temporanea esposizione	pag.23
Art.42 – Occupazioni per esposizioni di merci	pag.23
Art.43 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	pag.24
Art.44 – Commercio in forma itinerante	pag.24
Art.45 – Commercio di cose antiche e usate	pag.25

Art.46 – Erboristerie	pag.25
Art.47 – Vendita con consumo negli esercizi di vicinato	pag.25
Art.48 – Attività miste	pag.26
Art.49 – Attività di somministrazione alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi	pag.26
Art.50 – Inseadimento di attività produttive	pag.26
Art.51 – Commercio in sede fissa e adeguamento al D.Lvo n.114/1998	pag.26
Art.52 – Definizioni della D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999	pag.27
Art.53 – Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 E A.3	pag.28
Art.54 – Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali	pag.29

TITOLO IV SULLE ACQUE INTERNE

DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Art.55 – Balneazione	pag.29
Art.56 – Navigazione fluviale	pag.29
Art.57 – Irrigazione ed uso dei fossi e delle balere	pag.29

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.58 – Disposizioni generali	pag.30
Art.59 – Lavoro notturno e festivo	pag.30
Art.60 – Spettacoli e trattenimenti	pag.31
Art.61 – Circoli privati	pag.31
Art.62 – Abitazioni private	pag.31
Art.63 – Strumenti musicali	pag.32
Art.64 – Dispositivi acustici antifurto	pag.37

TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.65 – Tutela degli animali domestici	pag.32
Art.66 – Protezione della fauna selvatica	pag.33
Art.67 – Divieti specifici	pag.34
Art.68 – Animali molesti	pag.34
Art.69 – Animali liberi	pag.44
Art.70 – Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del	

centro abitato

pag.34

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E
PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art.71 – Esposizione dei prezzi

pag.35

Art.72 – Servizi igienici

pag.35

Art.73 – Amministrazione degli stabili

pag.35

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.74 – Abrogazioni

pag.36